



COMUNE DI VOLTURARA APPULA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA PER

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto Del Regolamento
- ART. 2 - Soggetti Attivi E Passivi
- ART. 3 - Tariffe
- ART. 4 - Funzionario Responsabile
- ART. 5 - Classificazione Del Comune

CAPO II - DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 6 - Occupazione Permanenti E Temporanee
- ART. 7 - Occupazioni Permanenti E Temporanee - Criteri Di Distinzione - Determinazione E Graduazione Della Tassa
- ART. 8 - Occupazioni Permanenti – Disciplina E Tariffe
- ART. 9 - Passi Carrabili - Disciplina E Tassa
- ART. 10 - Occupazioni Temporanee – Disciplina E Tariffe
- ART. 11 - Criteri Per La Determinazione Della Tassa Per L'occupazione Del Sottosuolo E Soprasuolo
- ART. 12 - Distributori di Carburante e di Tabacchi. Determinazione della tassa.
- ART. 13 - Esenzioni
- ART. 14 - Versamento Della Tassa
- ART. 15 - Rimborsi
- ART. 16 - Ruoli Coattivi

CAPO III - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- ART. 17 - Disciplina Per Il Rilascio Della Concessione O Autorizzazione
- ART. 18 - Denuncia Occupazioni Permanenti
- ART. 19 - Concessione E/O Autorizzazione
- ART. 20 - Occupazioni D'urgenza
- ART. 21 - Rinnovo Della Concessione O Autorizzazione
- ART. 22 - Revoca E Decadenza Della Concessione O Autorizzazione
- ART. 23 - Obblighi Del Concessionario
- ART. 24 - Rimozione Dei Materiali Relativi Ad Occupazioni Abusive
- ART. 25 - Sanzioni Ed Interessi

CAPO IV - PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

- ART. 26 - Pubblicita'
- ART. 27 - Entrata In Vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, è adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15/11/1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplina i criteri di applicazione, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Volturara Appula si osservano le norme del presente regolamento.

3. Sono soggette alla tassa le occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 3, con esclusione dei balconi, verande e simili, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ARTICOLO 3 - TARIFFE

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 15/11/1993, n° 507, agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Volturara Appula appartiene alla V classe - Comune sino a 10.000 abitanti.

CAPO II DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ARTICOLO 6 - OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, con o senza l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 7 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - DETERMINAZIONE E GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ARTICOLO 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle aliquote deliberate dall'Ente.

ARTICOLO 9 - PASSI CARRABILI - DISCIPLINA E TASSA

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti genericamente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Le misure della tassa sono deliberate dall'Ente in sede di approvazione del bilancio di Previsione.

4. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

5. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

ARTICOLO 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

2. La tassa si applica sulla base delle aliquote deliberate dall'ente con deliberazione di giunta comunale, in fase di predisposizione del bilancio di previsione di ciascun esercizio.

ARTICOLO 11 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa è determinata in base alle tariffe deliberate dall'ente.

3. Per le occupazioni aventi carattere temporaneo la tassa è determinata in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

4. La tassa di cui al comma 3 è aumentata:

- del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- del 30% per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni e non superiore ai 90 giorni;
- del 50% per le occupazioni di durata superiore ai 90 giorni e fino a 180 giorni;
- del 100% per le occupazioni di durata superiore ai 180 giorni.

5. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto oltre la tassa, ad un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 80% delle spese sostenute.

ARTICOLO 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe deliberate dall'Ente.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o

apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe deliberate dall'Ente.

ARTICOLO 13 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 14 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Volturara Appula, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

4. Per le occupazioni temporanee sussiste l'obbligo della denuncia da parte del contribuente al competente Ufficio Comunale. Al termine della stessa, il contribuente deve dichiarare la cessata occupazione, cui seguirà verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale. L'occupazione temporanea è assolta con il pagamento della tassa commisurata al periodo di occupazione ed alla quantità di suolo occupato.

5. In base all'art. 50, comma 5 bis, del decreto legislativo 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29/03/1995 n. 95, la tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

ARTICOLO 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 16 - RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 17 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

2. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, deve inoltrare domanda, in carta semplice, all'Amministrazione Comunale. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. La domanda va presentata all'ufficio protocollo del Comune.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. Dovranno essere prodotti, altresì, tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

4. Per l'istruttoria e definizione, le domande sono assegnate ai seguenti uffici comunali:

- Ufficio tecnico: per occupazioni comportanti opere permanenti o temporanee su suolo pubblico;
- Ufficio di polizia municipale: per l'osservanza del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

5. Per l'istruttoria il funzionario responsabile e gli uffici coinvolti devono attenersi a quanto previsto dalla legge 7/8/1990, n. 241.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni cinque dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno tre giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. In caso di diniego sono comunicati al richiedente i motivi del diniego stesso.

ARTICOLO 18 - DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

ARTICOLO 19 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il funzionario responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

3. La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5. La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro dieci giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 20 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16/12/1992 n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dare immediata comunicazione non oltre le 5 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione, al funzionario responsabile ed alla polizia municipale, con qualsiasi mezzo, purché in forma scritta, dell'occupazione effettuata;

c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

3. Il funzionario responsabile, con l'ausilio della polizia municipale, provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

ARTICOLO 21 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Per le occupazioni permanenti il rinnovo della concessione e/o autorizzazione è automatico con il versamento della tassa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 22 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

3. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le? reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

4. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ARTICOLO 24 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine,

comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

ARTICOLO 25 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione dal € 51,65 ad € 258,20.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e delle sanzioni
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al trenta per cento;
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, da calcolarsi a giorni.

CAPO IV PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 26 - PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il servizio tributi e sulla rete web del Comune.

ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera che lo approva.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BALDI Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. DONOFRIO Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 279)

Il Funzionario Incaricato, **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal **09/08/2011** (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Funzionario Incaricato

ANTONELLI Mario

Addì, 09/08/2011

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, 27/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. DE ROSA Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, 27/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. MARRAFFINO Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

[-] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta **ESECUTIVA**;

[-] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale

Addì, _____

Dott. DONOFRIO Pietro